



COMUNE DI TIGLIOLE



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA **DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2018

INDICE

TITOLO I – FINALITA' GENERALI	5
ART. 1 - OGGETTO REGOLAMENTO	5
ART. 2 - DEFINIZIONI	5
TITOLO II – ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	8
ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI	8
ART. 4 - RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI	9
ART. 5 - MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI	10
ART. 6 - AREE SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA	11
ART. 7 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI	12
TITOLO III – ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	14
ART. 8 - CAMPO DI APPLICAZIONE	14
ART. 9 - DEFINIZIONI	14
ART. 10 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	15
ART. 11 - LOCALIZZAZIONE DEI SITI DESTINATI A MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE	23
TITOLO IV – APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI	25
ART. 12 - DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO	25
ART. 13 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	25
ART. 14 - VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO	27
ART. 15 - VALUTAZIONE PREVISIONALE E RELAZIONE CONCLUSIVA DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI	28
ART. 16 - VALUTAZIONE PREVISIONALE E RELAZIONE CONCLUSIVA DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI	29
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	31
ART. 17 - PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI	31
ART. 18 - SANZIONI	31
ART. 19 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI	32
ART. 20 . ENTRATA IN VIGORE	32
ART. 21 - ABROGAZIONI E VALIDITA'	33
APPENDICI	34
ALLEGATI	53
SCHEMI RICHIESTA AUTORIZZAZIONI SEMPLIFICATE	58
SCHEMI RICHIESTA AUTORIZZAZIONI ORDINARIE	64
LIMITI DI ZONA	70

APPENDICI

Nota 1 – PRATICHE EDILIZIE

Nota 2 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (rif. D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616)

Nota 3 - DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO (rif. D.G.R. 14/02/2005, n. 46-14762)

Nota 4 - NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE (rif. Allegato B del D.M. 16 marzo 1998)

ALLEGATI

Allegato 1 - CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER **CANTIERI**

Allegato 2 - CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER **SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI** IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Allegato 3 - CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER **ALTRE ATTIVITA'**

Allegato 4 - CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA

Allegato 5 - SORGENTI SONORE E ATTIVITÀ RUMOROSE: ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO

SCHEMI RICHIESTA AUTORIZZAZIONI SEMPLIFICATE

Allegato A - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (Cantieri temporanei o mobili)

Allegato B - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (Spettacoli e Manifestazioni)

Allegato C - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (Altre attività)

SCHEMI RICHIESTA AUTORIZZAZIONI ORDINARIE

Allegato D - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ORDINARIA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (Cantieri temporanei o mobili)

Allegato E - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ORDINARIA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (Spettacoli e Manifestazioni)

Allegato F - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ORDINARIA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (Altre attività)

TITOLO I – FINALITA' GENERALI

ART. 1 - OGGETTO REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle competenze del Comune di Tigliole in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, dell'articolo 5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", nonché della Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049 Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della L.R. 25 ottobre 2000, n. 52.
2. Il presente regolamento diviene parte integrante e sostanziale del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 24.06.04 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 29 del 22/07/2004

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Si definiscono:
 - a) attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b) attività rumorosa a carattere temporaneo: attività che durano per un tempo limitato. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo.
Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno. Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.;
 - c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
 - d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

- e) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività.
Sono inoltre considerate ricettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della L.447/95 e L.R.52/00;
- f) ricettore sensibile o sito sensibile: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, etc;
- g) persone esposte al rumore: una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa;
- h) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato negli spazi utilizzati da persone o comunità (art.2 c.3 del d.p.c.m. 14/11/97) più vicini alla sorgente, così da evitare sottostime. Per spazi utilizzati da persone o comunità si intende qualsiasi porzione di territorio accessibile ma esterno alle pertinenze della sorgente (ad es.: cortile o balcone di edificio residenziale/scolastico/ospedaliero, area verde, parco, marciapiede, ecc...);
- i) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in:
- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- l) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- m) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni; questa definizione vale anche nel caso del "clima acustico" citato nella D.G.R. 85_13268/2010 "Indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- n) clima acustico: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti

in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali e antropiche;

- o) requisiti acustici passivi degli edifici (R.A.P.): i requisiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- p) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995. A tale figura si deve fare riferimento anche nei casi citati dalle leggi regionali e nazionali come "tecnico abilitato"

TITOLO II – ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano al contesto di inquinamento acustico, laddove per inquinamento acustico si intende, come citato all'art. 2 della legge quadro, "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi."

Sono considerate attività rumorose permanenti quelle di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari) ovvero in combinazione con altre attività commerciali a supporto delle stesse (musica nei negozi di abbigliamento, kebaberie, ludoteche ecc.);
- c) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- d) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati (art. 4);
- e) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici (art.5);
- f) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti (art. 5).

Per quanto non specificatamente indicato negli articoli seguenti, si farà riferimento alla Legge Quadro 447 del 20 ottobre 1995 e suoi decreti attuativi.

Sono escluse le problematiche inerenti:

- l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e gli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile;
- le problematiche inerenti gli schiamazzi, l'eccessivo uso di strumenti musicali, i canti, gli alterchi, le grida, e qualsiasi altra attività rumorosa o fonte di rumore oggetto di apposite disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana;
- la disciplina dell'inquinamento acustico originato dal traffico ferroviario, da quello veicolare in genere e dai servizi pubblici di trasporto in particolare, oltre che dal traffico aeroportuale, per il quale sono stati emanati appositi decreti.

ART. 4 - RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli, portoni e serramenti, dissuasori per colombi.

2. Il disturbo provocato da semplici apparecchiature ad uso singolo, ovvero a servizio di un unico condomino e/o affittuario (quali elettrodomestici ed utensili) deve essere contenuto al minimo mediante una corretta manutenzione ed una massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori. Il funzionamento di detti impianti tecnologici, anche in considerazione del risparmio sui costi energetici, deve comunque cessare tra le ore 23,30 e le ore 6,30.

3. I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella B dpcm 5/12/97 in appendice al presente regolamento) si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica.

4. Nel caso in cui, per un impianto installato antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, venga accertato il superamento dei limiti di cui all'Allegato A dello stesso, Il Comune di Tigliole ordina al proprietario l'adozione di soluzioni tecniche

volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.

5. I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.

6. Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B D.P.C.M. 14/11/97 in appendice al presente regolamento) in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, indipendentemente dalla data di installazione.

7. Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio quali impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, U.T.A. devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.

In caso di accertamento di mancato rispetto dei limiti previsti al presente articolo, il Comune di Tigliole adotta specifiche ordinanze volte ad ottenere tale rispetto.

ART. 5 - MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private o pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

2. Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 20:00. Le altre attività di igiene del suolo, spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.

3. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica.

4. Per attività in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Comune di Tigliole secondo le modalità descritte al Titolo III del presente regolamento.

ART. 6 - AREE SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA

1. Per le aree individuate dal piano di classificazione acustica secondo i "Criteri per l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto" forniti con la Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 e caratterizzate dalla compresenza di sorgenti rumorose riconducibili a più attività di cui alla lettera b) dell'articolo 3 del presente regolamento, Il Comune di Tigliole si riserva la facoltà di emanare regolamentazioni specifiche al fine di garantire per il complesso delle emissioni il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento).

ART. 7 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 52/2000.

2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, Il Comune di Tigliole ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, articolo 2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento rispondente alle caratteristiche di cui al comma 2), articolo 14, Legge Regionale 52/2000.

3. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.

4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.

5. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00.

6. L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2-3 dell'articolo 4, dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000.

7. L'inottemperanza a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 4 e dal comma 1 dell'articolo 5 e dal comma 2 dell'art.4 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500 ai sensi dell'articolo 16 della Legge. n. 3/2003.

8. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, quali schiamazzi e strepitii di animali, può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'articolo 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

9. Il procedimento legato all'attestazione delle inottemperanze alla normativa acustica, con eventuale sopralluogo da parte del corpo di Polizia Municipale o dei tecnici ambientali dell'ARPA, darà luogo a provvedimenti sanzionatori che saranno trasmessi all'organo comunale competente per le notifiche e riscossioni.

TITOLO III – ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 8 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici, imprese del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto, cene propiziatorie;
- b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli privati, associazioni, organizzazioni e assimilabili), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
- c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.
- d) attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 9 - DEFINIZIONI

Per **attività a carattere temporaneo** si intendono le attività che durano per un tempo limitato. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo.

Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

Le attività potenzialmente rumorose connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

In particolare sono considerate a carattere temporaneo le seguenti attività:

- Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, sagre contadine, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di intrattenimento e simili. Gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito, hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi;
- Cantieri, quali cantieri edili, stradali o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera;

Altre attività, relative alla manutenzione straordinaria di aree verdi pubbliche o private e del suolo pubblico, cave con uso di volate di mine, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine) e simili, attività agricole quali le operazioni di aratura, lo spargimento dello stallatico forestali, a bosco quali il taglio legna, attività venatoria, ecc..

Per quanto attiene alle altre definizioni si richiamano la l. 447/1995, la l.r. 52/2000 ed i relativi provvedimenti attuativi.

ART. 10 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. DISPOSIZIONI

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9 è regolamentato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049: "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52."

2 ASPETTI GENERALI

Le autorizzazioni in deroga, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi in cui sono esercitate, sono distinte in autorizzazioni senza istanza, autorizzazioni con istanza semplificate ed autorizzazioni con istanza ordinarie, secondo i criteri esplicitati nei punti successivi.

Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della l. 447/1995, di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.

Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre, durante lo svolgimento dell'attività autorizzata, limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.

Per i siti particolarmente critici e qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate e delle violazioni riscontrate in materia di inquinamento acustico (con indicazioni del luogo e della ragione sociale) anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche L'autorizzazione in deroga richiesta per attività a carattere temporaneo da svolgere in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela. Particolare attenzione dovrà essere posta per le attività temporanee nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio. L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

3. AUTORIZZAZIONI SENZA ISTANZA

Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, secondo quanto disciplinato dal Comune, le seguenti attività:

- cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
- cantieri di durata fino a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti tassativamente nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tassativamente tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali con almeno un'ora di pausa tra le 12:00 e le 15:00 e tra le ore 09:00 e le ore 12:00 il sabato;
- spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00;
- luna park, circhi e feste popolari, cortei storici, eventi sportivi, mercati, fiere che prevedano una durata non superiore a 3 giorni consecutivi (ad esclusione dei luna park), in orario compreso tra le 9 e le 22, che non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore. Per quanto riguarda in particolare i Luna Park non potranno essere usati impianti di amplificazione sonora della voce se non per urgenti comunicazioni di servizio.
- altre attività a carattere temporaneo, non riconducibili a spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri, che risultano caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili o che comunque sono esercitate secondo specifiche esigenze locali di necessità ed urgenza;
- altre attività a carattere temporaneo svolta in assenza di persone esposte al rumore.

4. AUTORIZZAZIONI CON ISTANZA SEMPLIFICATE

Sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, le attività di seguito indicate, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, pena il rifiuto dell'autorizzazione stessa, al Servizio Ambiente del Comune di Tigliole.

Cantieri nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
- orario di attività compreso fra le ore 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15:00;
- utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- durata complessiva delle attività fino a 30 giorni;
- presentazione dell'istanza predisposta secondo le indicazioni dell'Allegato 1 e lo schema dell'Allegato A.

Spettacoli e manifestazioni nel rispetto delle seguenti condizioni:

CASO A)

- svolgimento nei siti individuati secondo i criteri della DGR 6 agosto 2001, n. 85-3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" ed indicati in apposito elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale (vedi art. 13);
- in orari che verranno stabiliti di volta in volta nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione in deroga;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti, secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 76 dB(A) inteso come livello equivalente misurato su un intervallo di tempo paragonabile ad un brano musicale, secondo le modalità descritte nel

decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

- presentazione dell'istanza predisposta secondo le indicazioni dell'Allegato 2 e lo schema dell'Allegato B.

CASO B)

- per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi;

- con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00;

- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti, secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" (a capo);

- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 76 dB(A) inteso come livello equivalente misurato su un intervallo di tempo paragonabile ad un brano musicale, secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

- presentazione dell'istanza predisposta secondo le indicazioni dell'Allegato 2 e lo schema dell'Allegato B.

CASO C)

- per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi;

- con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00;

- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti, secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 76 dB(A) inteso come livello equivalente misurato su un intervallo di tempo paragonabile ad un brano musicale, secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

- presentazione dell'istanza predisposta secondo le indicazioni dell'Allegato 2 e lo schema dell'Allegato B.

- Per le feste popolari ricorrenti organizzate da Circoli, Pro loco comunali o patrocinate dal Comune di Tigliole che superano le tre giornate e/o le ore 24.00, e che non siano state oggetto di segnalazioni od esposti, sarà fatto obbligo di presentare l'istanza per l'autorizzazione semplificata il primo anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, e ritenuta valida per gli anni a seguire, in assenza di sostanziali modifiche o ampliamenti
- presentazione dell'istanza predisposta secondo le indicazioni dell'Allegato 3 e lo schema dell'Allegato C.

5. AUTORIZZAZIONI CON ISTANZA ORDINARIE

Tutte le seguenti attività a carattere temporaneo ovvero tutte le attività temporanee che non ricadono nei casi previsti dai punti 3 e 4 devono essere preventivamente autorizzate dal Comune:

Cantieri dotati di una o più delle seguenti caratteristiche:

- allestimento in aree assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica o comunque tali da interessare acusticamente aree di Classe I;
- durata complessiva delle attività superiore a 30 giorni;
- orario di attività compreso fra le ore 20:00 e le 24:00;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 78 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora, secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- presentazione dell'istanza predisposta secondo le indicazioni dell'Allegato 4 e lo schema dell'Allegato D.

Spettacoli e manifestazioni dotati di una o più delle seguenti caratteristiche:

- svolgimento in siti non individuati secondo i criteri della DGR 6 agosto 2001, n. 85-3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" ed indicati in apposito elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale;
- per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 75 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti, secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 78 dB(A) inteso come livello equivalente misurato su un

intervallo di tempo paragonabile ad un brano musicale, secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

L'autorizzazione reca l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al minimo il disturbo e delle eventuali limitazioni di livello sonoro.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata tassativamente entro 30 giorni prima dello svolgimento dell'attività o manifestazione, al fine di fornire risposta al richiedente in tempo utile. L'istanza è corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995.

Il Comune, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi art 12 della l.r. n. 52/2000, può imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente.

- Nel caso in cui le attività temporanee siano svolte in siti individuati o per ogni sito in orario compreso tra le ore 24:00 e le ore 02:00 l'autorizzazione è rilasciata a condizione che:

- la manifestazione coinvolga favorevolmente la maggioranza della popolazione;
- sia motivata da consuetudini storiche e/o popolari e/o culturali;
- i limiti massimi consentiti di rumore in facciata agli edifici maggiormente esposti al rumore non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su sull'intera durata dello spettacolo manifestazione, secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

nel rispetto delle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento comunale.

- presentazione dell'istanza predisposta secondo le indicazioni dell'Allegato 4 e lo schema dell'Allegato E.

6. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione, senza istanza, semplificata o ordinaria, deve:

- adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamentele. A tal fine può risultare necessaria l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi;
- ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo;
- informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, etc);

- invitare anche a mezzo di avvisi affissi esternamente ed internamente al locale gli avventori a non disturbare i residenti con schiamazzi o con il vociare, sia all'interno che all'esterno, in prossimità dello stesso.

7. REVOCHE E SOSPENSIONI DELLE ATTIVITÀ

In caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste, il Comune può, dopo la prima violazione accertata e previa diffida scritta, limitare l'orario di esercizio dell'attività principale a cui le emissioni sonore sono correlate, inibire temporaneamente l'occupazione o l'utilizzo di aree e/o locali (quali dehor esterni su area pubblica o privata, cortili, terrazzi ecc.) nelle quali avvengono le emissioni sonore.

Al secondo accertamento di violazione da parte dei preposti organi tecnici e di polizia, in materia di rumore e disturbo correlato, il Comune può revocare le autorizzazioni concesse e comunque può ordinare la sospensione delle attività rumorose sino all'adeguamento delle medesime ai suddetti criteri o alle ulteriori prescrizioni dettate dal Comune medesimo al fine del contenimento del rumore. L'inosservanza alle prescritte disposizioni comporterà la violazione ai sensi della legge 26 novembre 1995, n. 447.

8. ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI

Le attività a carattere temporaneo che rispettano i limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di autorizzazione, ferme restando eventuali specifiche disposizioni previste nei Regolamenti comunali.

Per gli impianti installati permanentemente a servizio delle attività di raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani non possono essere autorizzate deroghe ai valori limite di rumore prescritti dalla normativa.

Per le attività a carattere temporaneo non si applica quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo" così come stabilito dall'art. 1 comma 2 del decreto stesso.

Le presenti disposizioni non si applicano alle autorizzazioni in deroga concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive in quanto già regolamentate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2001, n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447". Si precisa che in caso di insediamento di nuove aree destinate ad attività sportive (autodromi, piste da go-kart o motocross), la DGR 06/08/2001 n. 85-3801 "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" al punto 3.8 indica una attribuzione di classe acustica V o VI.

9. COMMISSIONE DI VIGILANZA

La commissione di vigilanza, istituita ai sensi del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n.773 del 18 giugno 1931 approvato con regio decreto n.635 del 6 maggio 1940, e modificato dall'articolo 4 del D.P.R. n.311 del 28/05/01, tiene conto, nell'espressione del proprio parere relativamente agli aspetti acustici, di quanto indicato nel presente Regolamento. Su specifica richiesta dell'Ente responsabile sarà possibile integrare la suddetta Commissione di Vigilanza con un tecnico in acustica appositamente nominato, anche in collaborazione con l'ARPA.

ART. 11 - LOCALIZZAZIONE DEI SITI DESTINATI A MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE

Le attività di cui all'articolo 8, lettera a) del presente regolamento, per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati secondo i criteri di cui al punto 4) delle "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" (D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 - 3802) ed espressamente riportati di seguito.

L'ubicazione di queste aree è scelta in modo da non provocare penalizzazioni acustiche alle attività dei ricettori più vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione, nonché in modo da minimizzare il disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico indotto),

L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato, con atto del Consiglio Comunale, anche su proposta delle Circoscrizioni, entro il 1° marzo di ogni anno e avrà validità a decorrere dal successivo 1° giugno.






Il Consiglio Comunale, col medesimo atto, può indicare per ogni sito ritenuto potenzialmente critico (in relazione al numero e all'entità delle manifestazioni di cui è stato sede in precedenza) un termine temporale assoluto per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 10 del presente regolamento relative al periodo giugno-settembre ed i criteri di accoglimento delle istanze al fine di consentire il rilascio coordinato delle autorizzazioni. In caso di inottemperanza alle prescrizioni adottate, o di accertamento di violazioni, il Comune può rilasciare autorizzazioni con prescrizioni più restrittive o, nei casi più gravi, negare le stesse motivandone le cause.

Con riferimento al Piano di Classificazione acustica approvato con Delibera di C.C. n. ___ del _____ e pubblicato sul B.U.R.P. n. ___ del _____, le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto sono le seguenti:

- *Zona San Carlo in vicinanza della chiesa*
- *Zona Municipio nell'area circostante*
- *Zona Pratomorone nella piazzetta centrale*
- *Zona Pratomorone parcheggio adiacente Str. Provinciale*
- *Zona chiesetta di San Lorenzo*

Con riferimento all'elenco di cui sopra delle aree di pubblico spettacolo individuate, nella tabella n. 1 che segue sono rappresentate le immagini di tale aree estratte dalla cartografia del Piano di Classificazione in fase di approvazione.

Tabella n. 1

IDENTIFICAZIONE PLANIMETRICA AREE DI PUBBLICO SPETTACOLO	
<p><i>Zona San Carlo in vicinanza della chiesa</i></p> 	<p><i>Zona Municipio nell'area circostante</i></p> 
<p><i>Zona Pratomorone nella piazzetta centrale</i></p> 	<p><i>Zona Pratomorone parcheggio Str. Provinciale</i></p> 
<p><i>Zona chiesetta di San Lorenzo</i></p> 	

TITOLO IV – APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

ART. 12 - DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA);

Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VCA);

Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici (RAP e CRAP).

ART. 13 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività (ove prevista, la VPIA deve essere predisposta ai fini della Dichiarazione di Inizio Attività):

a) opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (fase di Verifica e fase di Valutazione) e/o Autorizzazione Integrata Ambientale e/o autorizzazione unica alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ex DLgs 372/2003;

b) strade di tipo A, B, C, D, E ed F (secondo la classificazione del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.), aeroporti, aviosuperfici, eliporti, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò che concerne le strade di tipo D, E ed F si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 m lineari;

c) impianti ed infrastrutture adibiti alle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore); attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati.¹

¹ Si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale ovvero le attività definite "a bassa rumorosità" elencate nell'allegato B del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale";

d) centri commerciali (con tale definizione si intendono esclusivamente i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 114/1998, ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 mq);

e) impianti ed infrastrutture di cui all'articolo 3, lettere b) e c), del presente regolamento;

f) circoli privati e pubblici esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della Legge 287/1991, ovvero dove la somministrazione di pasti e/o bevande, dolci e prodotti di gastronomia è accompagnata da impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali..

Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.

2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale. 56/1977 (quelli sottoposti alla Fase di Valutazione di cui alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica), titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex Legge 447/1995, articolo 2) seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 3, comma 3, lett. c) e articolo 10 della Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. n. 9-11616 del 2 febbraio 2004; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

4. Le attività non soggette alla predisposizione di VPIA sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

ART. 14 - VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

1. La documentazione di Valutazione di Clima Acustico² deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie.

Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a) nuovi insediamenti residenziali secondo le modalità e le esclusioni individuate nella Tabella 1 del capitolo APPENDICI
- b) scuole ed asili di ogni ordine e grado;
- c) ospedali, case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.

2. La predisposizione di una Valutazione di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Valutazione di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico di cui all'articolo 3, comma 3, lett. d) della Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. n. 46-14762 del 14 febbraio 2005; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

4. In caso la Valutazione di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 25 del presente regolamento, se applicabile.

5. In caso la Valutazione di Clima Acustico evidenzi una situazione di elevato superamento dei limiti vigenti (maggiore o uguale a 10 dB(A) indifferentemente nel periodo diurno o notturno), essa potrà essere causa di diniego del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente.

² Altresì denominata "relazione acustica" nel D.P.R. 227/2011

ART. 15 - VALUTAZIONE PREVISIONALE E RELAZIONE CONCLUSIVA DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

1. La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici.
2. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.
3. La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:
 - a) per il rilascio di Permessi di Costruire o Denuncia di Inizio Attività relativi a interventi di Nuovo Impianto, Completamento, Ristrutturazione Urbanistica e Ristrutturazione Edilizia ex articolo 13, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività);
Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria ex articolo 13, Legge Regionale 56/1977, soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività o Comunicazione per interventi di Attività di Edilizia Libera, il richiedente deve asseverare il rispetto nella normativa vigente in materia acustica nella modulistica predisposta dal Comune.
4. La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i criteri riportati in Allegato D; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
5. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.

ART. 16 - VALUTAZIONE PREVISIONALE E RELAZIONE CONCLUSIVA DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

1. La documentazione previsionale di cui agli articoli 13, 14 e 15 del presente regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.
2. La Relazione Conclusiva di cui all'articolo 15, comma 2 deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 14 del D.P.R. n.380/2001, rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 15 dello stesso D.P.R.. In attesa di una revisione del d.p.c.m. 05/12/97 il collaudo effettuato nell'ambito della Relazione Conclusiva potrà essere elaborato secondo le modalità indicate nella norma UNI 11367 "Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera" 22 luglio 2010.
3. Il proponente lo strumento urbanistico esecutivo ha facoltà di richiedere agli Uffici competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui agli articoli 13 e 14, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al comma 1 la mancanza di tale documentazione dovrà essere adeguatamente motivata.³
5. Il Comune di Tigliole si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A., la documentazione di cui agli articoli 13, 14 e 15, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.
6. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

³ il comma 5 dell'art. 5 della L.106/11 aggiunge alla Legge quadro n. 447/95 all'art. 8 un comma, il 3-bis con la seguente dicitura – "...per gli edifici adibiti ad abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del ritiro del permesso di costruire la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione (*meglio definita come Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà con asseverazione*) del tecnico abilitato (*tecnico competente*) che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento". Va ricordato che le dichiarazioni sostitutive di notorietà asseverate, mendaci, sono punite severamente dalla legge.

7. L'Amministrazione comunale, con il supporto dell'A.R.P.A., su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

8. In caso di controlli, Il Comune di Tigliole richiede, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del presente regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dall'Amministrazione comunale, avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A. e potranno essere utilizzati dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle proprie attività istituzionali.⁴

⁴ Nel merito, gli enti locali hanno l'obbligo di controllare le autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.445/2000 con le modalità previste dalla Circolare n. 8/99 del 22 ottobre 1999 (Dipartimento della Funzione Pubblica – prot. N. 44700/99) scegliendo a campione le autocertificazioni da sottoporre a controllo con una percentuale variabile tra il 5 ed il 15 % e comunque tutte le volte che si ritenga necessario anche a seguito di ragionevole dubbio sulla dichiarazione resa.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 - PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

Il Comune di Tigliole, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.

Qualora sia ritenuto opportuno, o su indicazione dell'organo di controllo il Comune può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento o dai Piani di Risanamento o da altri provvedimenti comunali.

Ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

ART. 18 - SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge n. 447/1995 e di quelle previste dalla presente legge, spettano al Sindaco del Comune di Tigliole.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'articolo 16, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza il Comune di Tigliole può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità.

Oltre a quelle previste dall'articolo 10 della legge n. 447/1995 sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento riguardo le attività svolte da privati cittadini e non connesse ad attività produttive, commerciali o professionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 500 ai sensi dell'articolo 16 della L. 3/2003.;

b) L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L. 689/81.

c) Il mancato rispetto dei limiti o degli orari fissati all'art. 10 del presente Regolamento per le attività temporanee è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.

d) Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.

e) E' fatto salvo quanto previsto agli articoli 650 e 659 del Codice Penale e dall'articolo 844 del Codice Civile.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni, per la parte non devoluta allo Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della L.Q. 447/1995, è destinato a costituire presso il Comune di Tigliole un fondo con vincolo di destinazione al perseguimento delle finalità (prevenzione, tutela, pianificazione e risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) indicate all'articolo 1, comma 1 della L.R. 52/00, così come indicato all'art. 17 della medesima legge regionale, con particolare riguardo all'esecuzione di monitoraggi e interventi di bonifica acustica previsti dai piani di risanamento di competenza comunale, nonché, in misura di norma non superiore al venti per cento, alle attività di controllo espletate dall'ARPA.

ART. 19 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Il Comune di Tigliole si avvale per le attività di controllo ai sensi del presente regolamento del Corpo di Polizia Municipale e dell'A.R.P.A., stabilendo specifici e comuni protocolli di intesa.

ART. 20 . ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Tigliole per 90 giorni.

ART. 21 - ABROGAZIONI E VALIDITA'

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esso incompatibili.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

APPENDICI

NOTA 1

PRATICHE EDILIZIE

Legge 106/2011: Contenuti dell'articolo 5, c. 1, lettera e) e dall'articolo 5, c. 5.

Il primo dei due riferimenti recita così: "per gli edifici adibiti a civile abitazione l'autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione acustica".

L'enunciato della lettera e) del comma 1 viene quindi precisato da quanto stabilito al comma 5 dello stesso articolo; il secondo dei riferimenti sopra richiamati stabilisce infatti che "nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici con il Piano di Classificazione Acustica, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da un'autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".

La possibilità di autocertificare la compatibilità acustica di un nuovo insediamento determina una serie di implicazioni non trascurabili.

Nei casi in cui vi sia il rischio che le autocertificazioni non garantiscano adeguatamente l'azione di prevenzione si corre il rischio di certificare scorrettamente situazioni di non conformità acustica e viceversa.

Per ridurre questo rischio e più in generale per bilanciare la semplificazione introdotta, potrà essere applicata successivamente alla Valutazione Ambientale Strategica in fase predisposizione e/o revisione degli strumenti urbanistici generali (ad esempio Piano Regolatore), nonché prevedendo la valutazione di clima acustico in fase di approvazione di strumenti urbanistici esecutivi, in modo da ridurre le potenziali problematiche nella fase finale di rilascio dei permessi di costruire.

Sul piano dell'informazione e della pubblicità, il Comune di Tigliole garantirà nei confronti degli operatori immobiliari una più attenta informazione sulla normativa, sulla sua interpretazione/attuazione a livello locale e sui dati acustici disponibili (ad esempio mappe acustiche comunali o dei gestori delle infrastrutture di trasporto), così da consentire una migliore pianificazione delle scelte e dei nuovi investimenti, minimizzando la possibilità di future criticità.

Infine, sarà necessario un attento controllo in tutti i casi in cui le autocertificazioni forniscano informazioni dubbie.

Nel merito, il Comune di Tigliole ha l'obbligo di controllare le autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, con le modalità previste dalla Circolare N.8/99 del 22 ottobre 1999 (Prot. N. 44700/99), scegliendo a campione le autocertificazioni da sottoporre a controllo, secondo una percentuale variabile tra il 5 e il 15% e comunque

tutte le volte che si ritenga necessario anche a seguito di ragionevole dubbio sulla dichiarazione resa.

NOTA 2

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (rif. D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616)

Il tipo di documentazione, per quali attività presentarla, quando presentarla e a chi presentarla viene indicata specificatamente alla **tabella 1** di questo Regolamento.

La documentazione di impatto acustico, sottoscritta dal proponente e dal tecnico che l'ha predisposta, deve contenere:

1. descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
2. descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;
3. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività e loro ubicazione, nonché indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora. Deve essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili, a patto che tale situazione sia evidenziata in modo esplicito e che i livelli di emissione stimati siano cautelativi;
4. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate eccetera) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
5. identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto (per la definizione di ricettore si rinvia alla definizione riportata al paragrafo 2);
6. planimetria dell'area di studio e descrizione della metodologia utilizzata per la sua individuazione. La planimetria, che deve essere orientata, aggiornata, e in scala adeguata (ad esempio 1:2000), deve indicare l'ubicazione di quanto in progetto, del suo perimetro,

dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti, con indicazione delle relative quote altimetriche.

7. indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di studio ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione definitiva il proponente, tenuto conto dello strumento urbanistico vigente, delle destinazioni d'uso del territorio e delle linee guida regionali (D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85 - 3802), ipotizza la classe acustica assegnabile a ciascun ricettore presente nell'area di studio, ponendo particolare attenzione a quelli che ricadono nelle classi I e II;

8. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli ante-operam è effettuata attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 10855 del 31/12/1999 (Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti) e UNI 9884 del 31/07/1997 (Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale);

9. calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;

10. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli;

11. descrizione dei provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore secondo quanto indicato al punto 7. La descrizione di detti provvedimenti è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;

12. analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995 e dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 52/2000, qualora tale obiettivo non fosse raggiungibile;

13. programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente durante la realizzazione e l'esercizio di quanto in progetto;

14. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

E' necessario precisare che il DPR 19 ottobre 2011, n. 227, al Capo III "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*" Articolo 4 precisa quanto segue:

Semplificazione della documentazione di impatto acustico

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

La documentazione di impatto acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dall'esercizio dell'opera o attività in progetto, pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati precedentemente a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità

di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alla numerazione di cui sopra.

Casi particolari

Nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi verrà svolta, il Comune rilascia provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività.

NOTA 3

DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO (rif. D.G.R. 14/02/2005, n. 46-14762)

La relazione di valutazione di clima acustico deve contenere:

1. descrizione della tipologia dell'insediamento in progetto, della sua ubicazione, del contesto in cui viene inserito, corredata da planimetrie e prospetti in scala adeguata, e indicazione delle destinazioni d'uso dei locali e delle pertinenze. Nel caso di insediamenti complessi, si raccomanda di porre particolare cura nell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché nella distribuzione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno;
2. descrizione della metodologia utilizzata per individuare l'area di ricognizione, elencazione e descrizione delle principali sorgenti sonore presenti nella stessa, con particolare riguardo alle infrastrutture dei trasporti, planimetria orientata, aggiornata e in scala adeguata in cui siano indicate l'ubicazione dell'insediamento in progetto, il suo perimetro, l'ubicazione delle principali sorgenti sonore che hanno effetti sull'insediamento stesso, nonché le relative quote altimetriche;
3. indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di ricognizione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione definitiva devono essere considerate le classi acustiche assegnate nella proposta di zonizzazione acustica adottata dal Comune; in mancanza anche di quest'ultima il proponente, tenuto conto dello strumento urbanistico vigente, delle destinazioni d'uso del territorio e delle linee guida regionali (D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85 - 3802), ipotizza la classe acustica assegnabile all'insediamento e all'area di ricognizione. In particolare gli elaborati devono evidenziare le fasce di rispetto delle infrastrutture dei trasporti;
4. quantificazione, tramite misure o simulazioni effettuate in punti significativi dell'area destinata all'insediamento in progetto e tenendo altresì conto dell'altezza dal suolo degli ambienti abitativi, dei livelli assoluti di immissione (L_{AeqTR}) complessivi e dei contributi derivanti da ciascuna infrastruttura dei trasporti, e dalle rimanenti sorgenti sonore presenti

nell'area di ricognizione, nel periodo diurno e notturno. La rappresentazione dei dati può avvenire in modo puntuale o attraverso mappe acustiche utilizzando intervalli di livello sonoro non superiori a 3 dB(A). Qualora siano effettuate simulazioni devono essere esplicitati i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;

5. quantificazione tramite misure o simulazioni del livello differenziale diurno e notturno, all'interno o in facciata dell'insediamento in progetto, conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti tenute al rispetto di tale limite. Qualora nell'area di ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti sotto questo profilo, la previsione è effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale, esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;

6. valutazione della compatibilità del sito prescelto per la realizzazione dell'insediamento in progetto con i livelli di rumore esistenti e con quelli massimi ammissibili;

7. descrizione degli eventuali interventi di mitigazione previsti dal proponente a salvaguardia dell'insediamento in progetto e stima quantificata dei benefici da essi derivanti, considerando anche quelli conseguenti all'applicazione del DPCM 5 dicembre 1997, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici". Tali interventi di mitigazione devono garantire la tutela dell'insediamento in progetto secondo le normative e i principi indicati in premessa; per quanto riguarda i parchi, gli interventi di mitigazione possono essere costituiti dall'istituzione di zone di parco o zone di salvaguardia aventi finalità di graduale raccordo tra il loro regime di tutela e le aree circostanti;

8. indicazione del provvedimento con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione di clima acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

I punti da 1 a 8 devono essere contenuti anche nella valutazione di clima acustico presentata a seguito di cambio di destinazione d'uso di immobile esistente, come evidenziato in premessa.

Semplificazione

La valutazione di clima acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dalle sorgenti sonore presenti nell'area di ricognizione o insediabili nella stessa in quanto compatibili con la classificazione acustica del territorio; pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati al paragrafo 5 a condizione che nella relazione sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alla numerazione del paragrafo 5.

Il tipo di documentazione, per quali attività presentarla, quando presentarla e a chi presentarla viene indicata specificatamente alla **tabella 1, colonna "D.P.C.A."** di questo Regolamento.

La valutazione di clima acustico deve pertanto fornire gli elementi necessari a verificare la compatibilità del sito prescelto per l'insediamento con i vincoli necessari alla sua tutela, mediante l'individuazione e la descrizione delle sorgenti sonore, sia naturali che antropiche, presenti nel suo intorno, nonché la quantificazione degli effetti acustici da esse generati.

Nell'ambito della valutazione è ammesso tener conto del periodo di attività delle sorgenti sonore e degli orari di utilizzazione/fruizione del ricettore.

Qualora da tale valutazione emerga che il clima acustico esistente non è compatibile con il tipo di insediamento previsto, il proponente, tenuto conto dei limiti risultanti dalla classificazione acustica definitiva del territorio e dell'eventuale necessità di realizzare i piani di risanamento di competenza delle sorgenti sonore limitrofe, deve prevedere in fase di progetto gli accorgimenti necessari alla tutela dell'insediamento e farsi carico della loro realizzazione. Con riferimento ai piani di risanamento del rumore generato dalle infrastrutture dei trasporti, si raccomanda un'attenta valutazione degli obblighi posti in capo ai gestori delle stesse infrastrutture dall'attuale normativa specifica, peraltro tuttora incompleta in assenza del regolamento inerente i limiti e le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali, e si rammenta la definizione di ricettore riportata sia all'art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario), sia in allegato 1 al D.M. Ambiente 29 novembre 2000 (Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore).

REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazione di impianti o infrastrutture, la progettazione deve prevedere misure ed interventi atti a contenere l'emissione e la propagazione del rumore.

Il decreto 5/12/97, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore .

Ai fini dell'applicazione del decreto, gli ambienti abitativi sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto stesso.

- Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.
- Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
- Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo .

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

TABELLA A - CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (ART. 2 D.P.C.M. 5/12/97)

CATEGORIA	CLASSIFICAZIONE
categoria A	edifici adibiti ad uffici e assimilabili
categoria B	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
categoria D	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
categoria E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
categoria F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
categoria G	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

TABELLA B: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categorie di cui alla Tab. A	Parametri				
	R_w (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(*) Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Valori limite.

Nel caso di compravendita o di locazione di immobili o parti di essi nuovi o soggetti ad interventi di ristrutturazione il certificato di collaudo acustico deve essere portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.

Il proprietario o il locatario di immobili o parti di essi preesistenti possono richiedere al Comune di Tigliole la certificazione acustica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Il Comune dà seguito alla richiesta nominando un tecnico competente ai sensi dell'art. 2 c.6 della L.Q. 447/95. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.

Il certificato di collaudo acustico ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d'uso.

Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontri difformità da quanto dichiarato nel certificato acustico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve darne comunicazione al Comune entro sei mesi dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.

CONTROLLI E VERIFICHE

La verifica della conformità delle opere con le previsioni del progetto può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dall'acquirente dell'immobile o dal conduttore. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il Sindaco ordina la sospensione dei lavori.

In caso di accertamento di difformità su opere terminate, il Sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.

Il Sindaco, con i provvedimenti mediante i quali ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine o la non congruità delle opere realizzate comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al paragrafo relativo.

L'assenza dei R.A.P. quando occorrenti sono causa di impedimento al rilascio del permesso di costruire o di inefficacia delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) per carenza di documentazione essenziale.

COMUNE DI TIGLIOLE (AT)	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE
-------------------------	---

TABELLA 1 - Campo di applicazione

Campo di Applicazione: realizzazione, modifica, potenziamento	R.A.P. (*) (d.p.c.m. 5/12/97) (d.m. 5/7/75 art. 8)	C.R.A.P. (d.p.c.m. 5/12/97)	D.I.A.P. (d.g.r. 9-11616)	V.I.A.A. (d.g.r. 9-11616)	D.P.C.A. (d.g.r. 46-14762)
opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale			Sì	Sì	
aeroporti, aviosuperfici, eliporti			Sì	Sì	
strade di tipo A,B,C,D,E,F			Sì	Sì per strade di tipo A, B, C, D	
discoteche	Sì (se inserite in insediamenti residenziali)	Sì prima del rilascio dell'agibilità	Sì prima del permesso di costruire, SCIA e provv. x Eserc. attività	Sì prima del rilascio dell'agibilità	
circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi	Sì (se inserite in insediamenti residenziali)	Sì su richiesta specifica dell'Amministrazione Comunale	Sì prima dell'attivazione degli impianti	Sì	
impianti sportivi e ricreativi (circolare n. 3150 del 22/05/1967 del Ministero Lavori Pubblici par. 3 "Misure in opera")	Sì se coperti e con accesso al pubblico		Sì		
nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive(**), sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali	Sì se non si conoscono le caratteristiche delle sorgenti interne di rumore		Sì prima del permesso di costruire, SCIA e provvedimenti x esercizio attività	Sì su richiesta specifica dell'Amministrazione Comunale	
Categoria D, E (circolare n. 3150 del 22/05/1967: "Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici edifici scolastici)	Sì	Sì			Sì
Categoria A inseriti nelle fasce di pertinenza dell'autostrada (250 m), delle direttrici di accesso individuate dal P.U.T. (100 m) e/o della ferrovia (100 m) più aree determinate da Stato Acustico (fine 2004)	Sì	Sì			Sì prima del permesso di costruire, SCIA
nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimità (buffer di 50 m) di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o servizi commerciali polifunzionali (art. 11 L.R. 52/00)	Sì	Sì			Sì
Categoria A facenti parte di Piani per Edilizia Economica Popolare (circolare n. 1769 del 30/04/1966)	Sì	Sì prima del rilascio dell'agibilità			
Categoria F, G inseriti in edifici di categoria A	Sì	Sì su richiesta specifica dell'Amministrazione Comunale	Sì	Sì su richiesta specifica dell'Amministrazione Comunale	

(*) Nota in merito al D.P.C.M. 05/012/01997 da parte del Ministero dell'Ambiente: **"Sono soggetti al totale rispetto del decreto tutti gli edifici per i quali debba essere rilasciata una concessione edilizia e/o siano soggetti agli adempimenti di cui all'art. 8 della Legge Quadro 447/95; sono soggetti al rispetto dei limiti specifici tutti i nuovi impianti tecnologici, siano essi installati ex-novo che in sostituzione ad altri già esistenti; non sono soggetti all'adeguamento delle caratteristiche passive delle pareti e dei solai gli edifici che non siano oggetto di totale ristrutturazione, in particolare l'accertato superamento dei limiti degli impianti tecnologici dovrà essere risolto con un intervento sull'impianto ma senza adeguare le caratteristiche passive delle pareti già esistenti; un impianto di condizionamento o riscaldamento autonomo deve essere considerato come impianto tecnologico dell'edificio alla stregua di un impianto centralizzato"; (risp. Clini Min. Amb. prot. 880/SIAR/99 del marzo 1999).**

(**) Per quanto riguarda le attività produttive, si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (ad esempio parrucchieri, manicure - lavanderie a secco - riparazione di calzature, di beni di consumo personali o per la casa - confezione di abbigliamento su misura - pasticcerie, gelaterie - confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie - eccetera). Sono parimenti escluse dal campo di applicazione le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (ad esempio assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici - lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafa gioielliero).

COMPATIBILITA' TRA TIPOLOGIA DI INSEDIAMENTO E DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: CASISTICA DI ESEMPIO PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA'

NOTA BENE: TALE ELENCO NON E' VINCOLANTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA O ATTIVITA'	I	II	III	IV	V	VI
AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO		✓	✓	✓		
AGENZIA IMMOBILIARE		✓	✓	✓		
AGRITURISMO IN GENERE		✓	✓			
ALBERGO, LOCANDA, PENSIONE, ALBERGO			✓	✓		
ALIMENTARI		✓	✓	✓		
LABORATORI DI ANALISI CHIMICHE			✓	✓		
APPARECCHI ELETTR. DA INTRATTENIMENTO (VIDEOPOKER ECC.)			✓	✓		
ASILO E/O ASILO NIDO	✓					
BABY PARKING	✓	✓	✓X			
ASSICURATIVE (imprese)		✓	✓	✓		
AUTODEMOLITORI				✓	✓	
AUTOLAVAGGI		✓	✓	✓		
AUTOLAVAGGI SELF SERVICE 24 H			✓	✓	✓	
AUTORIMESSA		✓	✓	✓		
AUTORIPARATORI			✓	✓	✓	
AUTOSCUOLA		✓	✓	✓		
SCUOLE DI BALLO		✓X	✓	✓		
BANCA		✓	✓	✓		
BAR CAFFE', OSTERIA		✓	✓	✓		
BAR CON DEHOR ALL'APERTO			✓	✓		
BILIARDO		✓X	✓			
BINGO (sala)			✓	✓	✓	
BOWLING			✓X	✓	✓	
CAMPEGGIO (CAMPING)			✓	✓		
CANILE			✓X	✓		
CARBURANTI		✓	✓	✓	✓	
CAVA E TORBIERA					✓	✓
CENTRALE TERMOELETTRICA				✓	✓	✓
CENTRO BENESSERE		✓X	✓	✓		

COMUNE DI TIGLIOLE (AT)	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE
-------------------------	---

CENTRO DI ABBRONZATURA		✓X	✓	✓		
CINEMA			✓X	✓	✓	
CIRCOLO PRIVATO		✓X	✓	✓		
CLINICA E CASA DI CURA PRIVATA	✓					
COMMERCIO ALL'INGROSSO			✓	✓	✓	
DISCOTECA			✓X	✓	✓	
DISTRIBUTORE AUTOMATICO ALIMENTI E BEVANDE		✓ (1)	✓	✓		
DISTRIBUTORI SELF SERVICE (SIGARETTE – BENZINA)		✓ (1)	✓	✓	✓	
EDICOLA		✓	✓	✓		
EDIFICI RESIDENZIALI		✓	✓	✓		
EMITTENTI PRIVATE				✓	✓	
ENOTECA (se anche con vendita per asporto)		✓X	✓	✓		
ERBORISTA ESTETISTA FARMACIA		✓	✓	✓		
FIERE, MOSTRE-MERCATO, ESPOSIZIONI			✓	✓	✓	
GASTRONOMIA		✓	✓	✓		
GELATERIA		✓X	✓	✓		
GESTIONE DISCARICA				✓	✓	✓
GRANDE MAGAZZINO			✓	✓	✓	
INTERNET CAFE'		✓X	✓	✓		
LAVANDERIA		✓X	✓	✓		
LUDOTECA			✓	✓		
MACELLO				✓	✓	

X = obbligo Requisiti Acustici Passivi degli edifici – D.P.C.M. 5/12/97

(1) = fino alle h. 24,00

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

In occasione di richiesta di autorizzazione per attività temporanee che comportino il superamento dei limiti di zona e/o differenziali occorrerà assicurarsi che le macchine in uso (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni e di saldatura, martelli pneumatici ecc.) siano silenziate conformemente alle direttive CEE recepite con D.M. 28/11/1987 n. 588, DD.LL. 27/1/1992 n. 135 e 137. Per altre macchine o impianti non considerati nei suddetti Decreti dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con segnalatori di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Le emissioni sonore provenienti da cantieri edili sono consentite negli intervalli orari 8.00 - 12.00 e 13.00 - 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa UE ed il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo.

Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq (A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di cui sopra.

Il Comune può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata secondo quanto riportato su apposite schede predisposte in collaborazione tra gli Uffici Comunali competenti e l'ARPA, (bozza delle quali è allegata al fondo del presente Regolamento) e pervenute almeno 30 (trenta) giorni prima l'inizio dell'attività rumorosa, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita l'ARPA Piemonte Dipartimento Provinciale di Asti.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle motivazioni che richiedono l'autorizzazione per lavori compresi tra le 6 e le 8 del mattino e dopo le 18 (fino alle 22).

Particolari prescrizioni relative alle fasi temporali in cui può essere svolta un'attività lavorativa rumorosa potranno essere richieste nel caso in cui l'area di cantiere sia ubicata all'interno di strutture residenziali o condominiali, eventualmente concordate con l'Amministratore del condominio.

ATTIVITÀ RUMOROSE E INCOMODE

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale, salvo deroga sindacale.

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 20.00 con interruzione dalle 13.00 alle 15.00. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai Regolamenti Comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Deroga agli orari e ai divieti di cui al presente articolo può essere autorizzata dal Sindaco su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato.

I dispositivi acustici di allarme o antifurto installati sui veicoli, fermo restando quanto prescritto in proposito dal Codice della Strada, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dall'art. 155 del Nuovo Codice della Strada. Il segnale non deve superare la durata complessiva di 3 minuti, ancorché sia intermittente.

I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, oltre a rispettare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi la durata di quindici minuti primi, ancorché intermittente, ai sensi del

punto 8 dell'Allegato B del D.P.C.M. 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

Le campane, megafoni o impianti elettroacustici per le attività di culto o per segnalazione oraria devono limitare i periodi di funzionamento in relazione all'eventuale disturbo arrecato alla popolazione residente. La risoluzione delle problematiche di disturbo deve essere ricercate con accordi tra le parti interessate.

L'utilizzo dei cannoni antigrandine deve essere autorizzato dagli Organi Competenti e deve prevedere una **Valutazione di Impatto Acustico** in un raggio di 400 m dal luogo o luoghi di installazione, con l'evidenziazione dei recettori presenti nell'area di studio, secondo le modalità elencate nel capitolo relativo.

L'installazione delle unità esterne di impianti di condizionamento per le unità abitative site in aree densamente abitate ed in zone residenziali deve avvenire ponendo la massima attenzione alla tipologia dell'impianto, che deve essere conforme alle Norme CEE per quanto riguarda i requisiti acustici, ed inoltre deve rispettare i limiti di immissione differenziali di rumore diurni e notturni presso i recettori sensibili più disturbati (d.p.c.m. 14/11/97), nelle modalità a finestre aperte e finestre chiuse. La necessità di rispettare tali requisiti dovrà essere comunicata con i mezzi più opportuni agli installatori qualificati che operano sul territorio comunale, ovvero dovrà essere predisposta una dichiarazione di installazione da effettuarsi a cura dell'installatore utile anche per la creazione di un catasto comunale per le sorgenti di rumore presenti sul territorio di pertinenza.

PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO DA TRAFFICO VEICOLARE.

Nella costruzione di nuove strade e nelle opere di ristrutturazione di quelle esistenti devono essere utilizzate tecnologie strutturali e scelte tali da consentire il contenimento o la riduzione del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq (A)] al valore limite stabilito dal D.P.R. 30/03/2004, n. 142. "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26/10/1995, n. 447". Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato Leq(A) prodotto dal traffico veicolare non deve superare i limiti di zona.

PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO PRODOTTO DA MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO E DA MACCHINE PULITRICI.

Nell'ambito dei compiti comunali fissati all'art. 9 comma 3 L.R. 52/00 si formulano le seguenti prescrizioni:

- le società concessionarie e gli enti gestori di trasporti pubblici urbani ed extraurbani operanti nel Comune di Tigliole devono utilizzare veicoli il cui livello sonoro non superi i limiti posti dalla normativa UE. Il parco macchine esistente deve essere progressivamente adeguato adottando meccanismi o dispositivi atti a ridurre il livello sonoro emesso.
- Il passaggio in aree con classificazione acustica 1 e 2 deve essere effettuato nel rispetto dei limiti di zona fissati dal Piano di Classificazione Acustica.
- Lo svuotamento delle campane per la raccolta differenziata del vetro non potrà avvenire prima delle ore 8, e dopo le ore 22.
- La raccolta differenziata del tipo "porta a porta" dovrà avvenire con mezzi idoneamente silenziati, meglio se a trazione elettrica o ibrida.

Potrà essere attivata una opportuna Commissione Tecnica in cui siano presenti degli esperti in acustica per la valutazione dei bandi per l'acquisto di macchinari che possono essere disturbanti per la popolazione, così come già previsto per i locali di pubblico spettacolo e presso altri comuni con l'istituzione di una Commissione Comunale di Vigilanza ai sensi del DPR 28/05/01 n. 311.

NOTA 4

NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE (rif. Allegato B del D.M. 16 marzo 1998)

1. Generalità.
2. Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.
3. La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento ($L_{Aeq,TR}$):

$$T_R = \sum_{i=1}^n (T_0)_i$$

può essere eseguita:

a) per integrazione continua.

Il valore $L_{Aeq,TR}$ viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame;

b) con tecnica di campionamento.

Il valore $L_{Aeq,TR}$ viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo agli intervalli del tempo di osservazione (T_0)_i. Il valore di $L_{Aeq,TR}$ è dato dalla relazione:

$$L_{Aeq,TR} = 10 \log \left[\frac{1}{T_R} \sum_{i=1}^n (T_0)_i 10^{0,1 L_{Aeq,(T_0)_i}} \right] \text{ dB(A)}$$

4. La metodologia di misura rileva valori di ($L_{Aeq,Tr}$) rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.
5. Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza casuale. Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale

da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m dal microfono stesso.

6. Misure all'interno di ambienti abitativi.

Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.

7. Misure in esterno.

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.

8. Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento:

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli $L_{A\max}$ e $L_{AS\max}$ per un tempo di misura adeguato. Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

9. Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo:

Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:

l'evento e' ripetitivo;

la differenza tra L_{AImax} e L_{Asmax} e' superiore a 6 dB; la durata dell'evento a -10 dB dal valore L_{AFmax} e' inferiore a 1 s.

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello LAF effettuata durante il tempo di misura LM.

$L_{Aeq,TR}$ viene incrementato di un fattore K_I così come definito al punto 15 dell'allegato A.

10. Riconoscimento di componenti tonali di rumore.

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonalì (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative. L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20 kHz . Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5dB . Si applica il fattore di correzione K_T come definito al punto 15 dell'allegato A, soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO 266:1987.

11. Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza:

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo K_T nell'intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 200 Hz , si applica anche la correzione K_B così come definita al punto 15 dell'allegato A, **esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.**

ALLEGATI

ALLEGATO 1

CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER CANTIERI

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- ubicazione del cantiere, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo crono programma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
- planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

ALLEGATO 2**CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA
PER **SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI** IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL
PUBBLICO**

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
- planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti.

ALLEGATO 3**CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA
PER **ALTRE ATTIVITA'****

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- descrizione dell'attività svolta: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti di rumore;
- planimetria dell'area di svolgimento dell'attività e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

ALLEGATO 4**CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA**

Le istanze di autorizzazione ordinaria, oltre a contenere quanto specificato negli allegati precedenti, devono comprendere anche una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995, comprendente quanto specificato di seguito.

Spettacoli e manifestazioni:

- stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti; tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

Cantieri:

- stima del livello di rumore previsto durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

Altre attività:

- stima del livello di rumore previsto in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari in cui si devono svolgere le attività, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

ALLEGATO 5**SORGENTI SONORE E ATTIVITÀ RUMOROSE: ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO**

- a) macchine, motori e impianti per la lavorazione industriale o artigianale (ad esempio presse, tagliatrici, eccetera) oppure a servizio di attività agricole (ad esempio silos, cannoni antigrandine, eccetera);
- b) mulini e altri impianti destinati all'attività di macinazione o di miscelazione;
- c) sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici;
- d) impianti frigoriferi;
- e) impianti pneumatici ausiliari (ad esempio per la produzione e la distribuzione di aria compressa);
- f) operazioni di taglio, traforo, battitura con mazze o martelli, eccetera;
- g) lavorazioni rumorose svolte all'esterno (operazioni di scavo o movimentazione materiali, attività di recupero, eccetera);
- h) macchinari per impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento);
- i) attrezzature e macchine da cantiere;
- j) impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente) o di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente) e relativi condotti di emissione o deflusso;
- k) impianti di depurazione, abbattimento e disinquinamento (ad esempio dell'aria o dell'acqua) e relativi condotti di emissione o deflusso;
- l) impianti di servizio (ad esempio autolavaggi, eccetera);
- m) aree adibite a movimentazione merci, parcheggi e depositi di mezzi di trasporto (attività di carico/scarico delle merci, manovre dei veicoli pesanti, loro tenuta in moto per riscaldamento motori o per il funzionamento dell'impianto frigorifero del veicolo, ecc.);
- n) parcheggi e flussi di traffico indotti da parcheggi e poli attrattivi di persone
- o) infrastrutture in genere,
- p) impianti elettroacustici di diffusione sonora.

SCHEMI RICHIESTA AUTORIZZAZIONI SEMPLIFICATE

ALLEGATO A

(Cantieri temporanei o mobili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEAAL SINDACO
DEL COMUNE DI
TIGLIOLE

Il _____ sottoscritto

in qualità di: o legale rapp.te o titolare o altro (specif.)

_____ della _____ ditta

(denominazione ditta/impresa)

sede _____ legale

(via, n.civico, telefono, fax)

P.Iva/C.F.:

CHIEDE

ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

_____ da effettuarsi in _____, via

_____ n. _____

nei _____ giorni dal _____ al

e _____ negli _____ orari

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo crono programma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
- planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

In fede.

data _____

firma

ALLEGATO B

(Spettacoli e Manifestazioni)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEAAL SINDACO
DEL COMUNE DI
TIGLIOLE

Il _____ sottoscritto

in qualità di: o legale rapp.te o titolare o altro (specif.)

_____ della _____ o manifestazione o ditta

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede _____ legale

(via, n.civico, telefono, fax)

P.Iva/C.F.:

CHIEDE

ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

_____ da effettuarsi in _____, via

_____ n. _____

nei giorni dal _____ al

e _____ negli _____ orari

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);

- planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con
- posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti.

In fede.

data _____

firma

ALLEGATO C

(Altre attività)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEAAL SINDACO
DEL COMUNE DI
TIGLIOLE

Il _____ sottoscritto

in qualità di: o legale rapp.te o titolare o altro (specif.)

_____ della _____ ditta

(denominazione ditta/impresa)

sede _____ legale

(via, n.civico, telefono, fax)

P.Iva/C.F.:

CHIEDE

ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

_____ da effettuarsi in _____, via

_____ n. _____

nei giorni dal _____ al

e _____ negli _____ orari

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- descrizione dell'attività svolta: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti di rumore;

- planimetria dell'area di svolgimento dell'attività e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione;

- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

In fede.

data _____

firma

SCHEMI RICHIESTA AUTORIZZAZIONI ORDINARIE

ALLEGATO D

(Cantieri temporanei o mobili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ORDINARIA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEAAL SINDACO
DEL COMUNE DI
TIGLIOLE

Il _____ sottoscritto

in qualità di: o legale rapp.te o titolare o altro (specif.)

_____ ditta

(denominazione ditta/impresa)

sede _____ legale

(via, n.civico, telefono, fax)

P.Iva/C.F.:

CHIEDE

ai sensi dell'art. 10 comma 5 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

_____ da effettuarsi in _____, via

_____ n. _____

nei giorni dal _____ al

e _____ negli _____ orari

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo crono programma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
- planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.
- stima del livello di rumore previsto durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

In fede.

data _____

firma

ALLEGATO E
(Spettacoli e Manifestazioni)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ORDINARIA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
TIGLIOLE

Il _____ sottoscritto

in qualità di: o legale rapp.te o titolare o altro (specif.)

_____ della _____ o manifestazione o ditta

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede _____ legale

(via, n.civico, telefono, fax)

P.Iva/C.F.:

CHIEDE

ai sensi dell'art. 10 comma 5 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

_____ da effettuarsi in _____, via

_____ n. _____

nei giorni dal _____ al

e _____ negli _____ orari

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);

- planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con
- posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti.
- stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti; tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

In fede.

data _____

firma

ALLEGATO F

(Altre attività)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ORDINARIA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEAAL SINDACO
DEL COMUNE DI
TIGLIOLE

Il _____ sottoscritto

in qualità di: o legale rapp.te o titolare o altro (specif.)

_____ della _____ ditta

(denominazione ditta/impresa)

sede _____ legale

(via, n.civico, telefono, fax)

P.Iva/C.F.:

CHIEDE

ai sensi dell'art. 10 comma 5 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

_____ da effettuarsi in _____, via

_____ n. _____

nei giorni dal _____ al

e _____ negli _____ orari

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- descrizione dell'attività svolta: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti di rumore;

- planimetria dell'area di svolgimento dell'attività e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.
- stima del livello di rumore previsto in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari in cui si devono svolgere le attività, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

In fede.

data _____

firma

LIMITI DI ZONACLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI
DI RUMORE

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Sono descritti di seguito le classi acustiche ed i valori limite di riferimento:

DPCM 14/11/97 - Tabella A: Classificazione del territorio comunale (art. 1)

<p>CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p>CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.</p>
<p>CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p>CLASSE IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p>CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p>CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

DPCM 14/11/97 - Tabella B – Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

DPCM 14/11/97 - Tabella C – Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- b) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- d) al rumore prodotto da:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

DPCM 14/11/97 - Tabella D – Valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di attenzione - Leg in dB(A)

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legislazione Nazionale

DPCM 1/3/1991 (GU n. 57 dell'8/3/91)

"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"

LEGGE 26/10/1995, n. 447 (GU n. 254 del 30/10/95)

"Legge quadro sull'inquinamento acustico"

DM Ambiente 11/12/96 (GU n. 52 del 4/3/97)

"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"

DPCM 18/9/97 (GU n. 233 del 6/10/97)

"Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"

DM Ambiente 31/10/97 (GU n. 267 del 15/11/97)

"Metodologia di misura del rumore aeroportuale"

DPCM 14/11/97 (GU n. 280 dell'1/12/97)

"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

DPCM 5/12/97 (GU n. 297 del 19/12/97)

"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

DPR 11/12/97 n. 496 (GU n. 20 del 26/1/98)

"Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"

DM Ambiente 16/3/98 (GU n. 76 dell'1/4/98)

"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"

DPCM 31/3/98 (GU n. 120 del 26/5/98)

"Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica"

DPR 18/11/98 n. 459 (GU n. 2 del 4/1/99)

"Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"

Legge 09/12/98 n. 426 (GU n. 291 del 14/12/98)

"Nuovi interventi in campo ambientale"

DPCM 16/4/99 n. 215 (GU n. 153 del 2/7/99)

"Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"

DM Ambiente 20/5/99 (GU n. 225 del 24/9/99)

"Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento

acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico"

DPR 9/11/99, n. 476 (GU n. 295 del 17/12/99)

"Regolamento recante modificazioni al DPR 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni"

DM Ambiente 3/12/99 (GU n. 289 del 10/12/99)

"Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti"

DM Ambiente 29/11/2000 (GU n. 285 del 6/12/2000)

"Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di

trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"

DPR 3/4/2001, n. 304 (GU n. 172 del 26/7/2001)

"Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività

motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447"

Legge 31/7/02, n. 179 (GU n. 189 del 13/8/02)

"Disposizioni in materia ambientale" (l'art. 7 apporta una modifica alla legge n. 447/1995)

DPR 30/3/2004, n.142 (GU n. 127 dell'1/6/2004)

"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico

veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447"

Circolare Ministro dell'Ambiente 6/9/2004 (GU n. 217 del 15/9/2004)

"Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori

limite differenziali"

D.Lgs. 17/1/2005, n.13 (G.U. n. 39 del 17/2/2005)

Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del

contenimento del rumore negli aeroporti comunitari

D.Lgs. 19/8/2005, n.194 (G.U. n. 222 del 23/9/2005)

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore

ambientale

D.Lgs. 19/8/2005, n.194 (G.U. n. 239 del 13/10/2005)

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante: "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale", corredato delle relative note.

DPR 19 ottobre 2011, n. 227 (G.U. 3 febbraio 2012 n. 28) Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

D.lgs 17 febbraio 2017, n. 41 (G.U. 4 aprile 2017 n. 79)

Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

D.lgs 17 febbraio 2017, n. 42 (G.U. 4 aprile 2017 n. 79)

Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

Provvedimenti della Regione Piemonte

L.R. 20/10/2000, n.52 (BURP n. 43 del 25/10/2000)

Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico

D.G.R. 4/3/1996, n. 81-6591 (BURP n. 14 del 3/4/96)

Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 – Modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale

D.G.R. 6/8/2001, n. 85-3802 (BURP n. 33 del 14/8/2001)

L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio.

D.D. 29/10/2002, n. 436 – cod. 22.4 (BURP n. 1 del 3/1/2003)

Legge 447/95, art.2, commi 6 e 7. Nuova modellistica per la presentazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale.

D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616 (BURP n. 5 del 5/2/2004, SO n.2)

L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico.

D.G.R. 14/2/2005, n. 46-14762 (BURP n. 8 del 24/2/2005)
L. R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico.

D.G.R. 11/7/2006, n. 30-3354 (BURP n. 29 del 20/7/2006, SO n. 2)
Rettifica delle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52.

D.G.R. 7 aprile 2010, n. 7-13771 (BURP n. 16 del 22/04/2010)
Legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 sull'inquinamento acustico. Nuove modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale di cui alla DGR n. 81-6591 del 4.3.96.

D.D. 19 aprile 2010, n. 259 cod. 22.4 (BURP n. 16 del 22/04/2010)
Legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 sull'inquinamento acustico. Nuova modulistica per la presentazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale.

D.G.R. 26/2/2007, n. 23-5376 (BURP n. 9 dell'1/3/2007, SO n. 3)
Individuazione dell'Autorità di riferimento per le mappature acustiche strategiche ed i piani d'azione di cui al d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194.

D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049 Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52.

D.G.R. 15 Dicembre 2017, N. 56-6162
Modificazione della deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802 "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" e della deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 "Legge Regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico.

D.D. 23 Gennaio 2018, n. 19
Legge 447/1995. D.lgs. 42/2017, art. 21, comma 5. Modello istanza di inserimento dei tecnici già riconosciuti nell'elenco dei tecnici competenti in acustica presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare